

**Sezione dell'agricoltura
6501 Bellinzona**

I. Carattini

091 / 814.35.56
ivano.carattini@ti.ch

Ai vinificatori del Cantone
e della Mesolcina

Bellinzona

23 luglio 2007



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Cic070065.doc

Certificati di produzione 2007

Gentili signore,
Egregi signori,

in allegato abbiamo il piacere di inviarvi le vostre copie dei certificati di produzione validi per il 2007. In materia ricordiamo che:

- i certificati di produzione emessi per il 2006 non sono più validi. Attenzione, il codice a barre figurante sul certificato e che ne dà il numero non comprende le prime due cifre dell'anno (07). Non confondere il codice inerente il numero del certificato con quello relativo al numero del viticoltore;
- i viticoltori riceveranno la loro copia del certificato **solo verso fine agosto**;
- la modifica del nome della cantina acquirente prima della vendemmia non è necessaria (dato indicativo). Per questa procedura, se richiesta dopo il 15 maggio 2007, è prevista una tassa di fr. 50.-, spesa evitabile ai viticoltori trattandosi di un dato puramente indicativo;
- chi necessitasse di attestati di controllo ufficiali è pregato di farne richiesta in tempo utile all'indirizzo sopraccitato.

Vendemmia 2007:

- varietà ammesse, limiti di produzione e gradazioni minime per le uve della categoria I, destinate alla produzione di vini DOC, non sono cambiate;
- per le uve di ceppo europeo il limite di produzione della categoria II è stato fissato a 1,4 kg/m² con declassamento totale in caso di superamento (non ci sono tolleranze);
- per le altre uve "non europee" non vi è limite di Ila;
- ad eccezione delle uve "non europee" destinate alla produzione di grappa, **tutte le uve necessitano comunque di un certificato di produzione e relativo attestato di controllo**. Anche le uve che elaborate per la produzione di vino ad uso proprio (per sé o per terzi) necessitano di questi documenti;

- i certificati di produzione delle uve "non europee" di IIa categoria non indicano limiti di produzione ma l'attestato di controllo va emesso esattamente come per gli altri vitigni, riprendendo il numero del relativo certificato di produzione, varietà, gradazione, data, ...;
- senza attendere i totali della Sezione, **entro 10 giorni** dall'ultima elaborazione delle uve, ma **al più tardi entro fine ottobre**, i vinificatori sono tenuti ad inoltrare una Dichiarazione della vendemmia alla Sezione dell'agricoltura tramite i relativi moduli (vedi allegati - altri moduli possono essere richiesti alla Sezione o scaricati dal sito web www.ti.ch/agricoltura). Per ogni varietà della categoria I va allestito un modulo distinto mentre che per le uve della categoria II abbiamo cercato di raggruppare tutte le varietà su due moduli (uve bianche e rosse – europee e non);
- si sottolinea che l'uso di origini per vini ottenuti con uve i cui attestati di controllo o le cui dichiarazioni della vendemmia non sono giunti nei tempi stabiliti, non è conforme alle disposizioni vigenti.

Per l'emissione degli attestati di controllo si ricorda pure che:

- devono essere emessi immediatamente al momento del ritiro delle uve e trasmessi giornalmente alla Sezione dell'agricoltura, con eccezione per i vinificatori che forniscono immediatamente a fine vendemmia i dati tramite supporto elettronico, in formato prestabilito insieme alle copie su carta;
- è obbligatorio riprendere il numero del certificato di produzione su ogni attestato di controllo, quindi non è possibile avere più varietà o uve di più vigneti su un solo attestato di controllo;
- indicare le gradazioni in Brix con una sola cifra dopo la virgola che va arrotondata al numero pari superiore;
- i kg devono corrispondere al peso dell'uva (senza cifre decimali);
- visto che l'attestato dev'essere emesso immediatamente, la data d'emissione deve per forza corrispondere a quella della tassazione delle uve. Se un attestato dev'essere rifatto, indicare la data della tassazione e quella dell'emissione.

In generale, ci permettiamo pure richiamare la vostra attenzione sui seguenti punti:

- l'uso di immagini o denominazioni riferenti a aree geografiche più piccole del Cantone (distretti, frazioni, comuni, nomi locali, ...) è possibile solo con uve provenienti da dette aree e unicamente per i vini DOC (norme DOC). Per chi usa immagini o nomi che richiamano elementi o luoghi non chiaramente definiti o circoscritti, si ricorda che le uve devono provenire dalle immediate vicinanze o dalle relative pendici in caso di colli, cime, monti e simili;
- i mosti vanno vinificati separatamente per origine, provenienza o categoria indicata in etichetta.

Per maggiori informazioni rimaniamo volentieri a disposizione e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA
I. Carattini

Allegati: citati